



**PROPOSTA DI LEGGE N. 139**

<<Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia>>

presentata dal consigliere Honsell

il 21 giugno 2021

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*La novità del suono e 'l grande lume  
di lor cagione m'accesero un disio  
mai non sentito di cotanto acume*

Dante, Divina Commedia, Paradiso, I, 81-84

Questa proposta di legge nasce dalla considerazione che i nostri musicisti, i loro collaboratori e la musica che producono siano un patrimonio irrinunciabile della regione, da valorizzare e sviluppare sia in chiave culturale che economico-imprenditoriale e senza trascurare quella educativa. Il Ministero della Pubblica Istruzione così scriveva nel 2007 relativamente alla musica nella scuola: *“La musica è componente fondamentale dell'esperienza e intelligenza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale indispensabile all'acquisizione di strumenti di conoscenza, cooperazione e socializzazione [...] allo sviuppo del senso di appartenenza di una comunità ma al tempo stesso all'interazione di culture diverse”*. È difficile non condividere tale enunciazione su quanto la musica, nella sua capacità di coniugare la dimensione razionale, emotiva e psicomotoria, sia fondamentale nella crescita ed emancipazione individuale. Questa proposta di legge nasce dal desiderio di allargare quella visione della musica favorendone lo sviluppo a beneficio non solo dell'individuo ma del progresso culturale ed economico di tutta la comunità.

Attualmente la condizione di lavoro di chi vuole operare nel settore della musica sono precarie, intermittenti, a volte a chiamata. Questa proposta di legge vuole creare le condizioni per una maggiore stabilità e progettabilità per coloro che compiono questa scelta professionale, che ha forti valenze culturali e imprenditoriali nei settori turistici e dell'intrattenimento. La proposta nasce a valle di un percorso di parecchi mesi di dialogo con musicisti e operatori del settore. Uno degli elementi qualificanti della proposta di legge è la promozione di una *Music Commission* regionale che funga da agenzia per sviluppare il *Piano Regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale* con cadenza biennale. Questa legge è opportuna soprattutto alla luce della difficilissima situazione che hanno dovuto affrontare coloro che operano nel settore della produzione e dell'imprenditoria musicale a causa della pandemia. Non prendersi cura in modo speciale della musica che nasce dal popolo rischia di inaridire lo spirito di un'intera comunità.

Nel dettaglio, il progetto di legge presentato si struttura in 7 articoli, che possono essere riassunti nel modo che segue. L'**articolo 1** (*Finalità*) individua la ragione dell'azione normativa e gli obiettivi di sistema che essa mira a perseguire attraverso un intervento pubblico o pubblico-privato orientato verso tre diverse direzioni: la promozione e il supporto rispettivamente delle attività culturali, associative e del volontariato legate alla musica; dell'istruzione e della formazione e della nascita e sviluppo delle attività imprenditoriali.

L'**articolo 2** (*Piano Regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale*) prevede che le diverse attività di promozione, tutela e sviluppo della produzione e del patrimonio musicale regionale siano sostenute attraverso lo strumento del Piano Regionale da approvarsi a cadenza biennale, con la finalità di rendere omogeneo, stabile e prevedibile nel tempo l'impegno regionale in tale senso, così da mettere gli operatori a ogni livello nelle condizioni di poter prevedere e programmare le proprie attività.

L'**articolo 3** (*Valorizzazione e qualificazione dell'offerta formativa ed educativa musicale*) pone al centro il mondo della scuola e della formazione e collega a esso il valore della musica come strumento fondamentale nei percorsi di crescita e sensibilizzazione individuale, promuovendo la definizione di progetti ed esperienze di tirocinio e lavoro per i giovani. Si riconosce inoltre la musica quale mezzo di integrazione e risorsa di qualità nel supporto a percorsi di cura e assistenza nei confronti di persone

affette da infermità o disabilità in quanto disciplina che coniuga le sensibilità con le abilità psicomotorie e cognitive. Le finalità dell'articolo vengono perseguite attraverso il dialogo con il mondo associativo e del volontariato culturale, con il supporto alle scuole nella definizione di progetti ad hoc e con la creazione di un "albo regionale delle scuole di musica e delle associazioni musicali" necessario per ricondurre a sistema le diverse realtà esistenti e garantire uno standard qualitativo uniforme. Il successivo **articolo 4** (*Tutela e promozione del patrimonio musicale regionale*) si caratterizza per l'attenzione alla tutela del patrimonio musicale regionale in un'ottica di valorizzazione della pluralità linguistica e culturale del territorio, anche attraverso la tutela dell'associazionismo corale e bandistico e delle iniziative musicali di qualità. A fianco a queste due esigenze, l'importanza di un'attenzione nel preservare l'esistente tramite politiche di sostegno alla catalogazione e archiviazione del patrimonio musicale.

La musica come attività economica potenzialmente rilevante - nella sua filiera più ampia - è al centro dell'**articolo 5** (*Sostegno all'imprenditoria musicale*), che rappresenta una delle novità più rilevanti della proposta di legge. La convinzione è che la Regione possa giocare un ruolo di supporto in favore di tutte le diverse e varie professionalità coinvolte nella produzione e diffusione musicale, contribuendo alla diffusione dell'imprenditoria soprattutto giovanile, valorizzando l'attrattiva del territorio regionale quale sede di attività di produzione musicale audio e video ma anche - in un'ottica più ampia - attraverso lo sviluppo di professionalità nel campo dell'elaborazione di *software* (in particolare liberi o *open source*) o di altre forme di innovazione di processo o di prodotto.

Il complesso di attività promosse o supportate dalla Regione andranno condotte cercando di evitare il più possibile un eccesso di procedure e criticità di tipo burocratico e per tale ragione l'**articolo 6** (*Friuli Venezia Giulia Music Commission*) mira a favorire la costituzione di una "Music Commission" regionale, replicando in questo senso l'esperienza positiva della Film Commission regionale o di altre "Music Commission" attive in realtà diverse da quella del Friuli Venezia Giulia. In particolare, lo strumento disegnato è quello dell'associazione promossa dalla Regione ma aperta a soggetti pubblici o privati al fine di realizzare effettivamente quel dialogo pubblico-privato e tra territori diversi che è una delle finalità generali della legge. La Music Commission dovrà svolgere - in regime di convenzione - tutta una complessa serie di attività volte a supportare gli operatori e le professionalità coinvolte nell'ambito musicale in senso più ampio, sia sul piano tecnico-progettuale che organizzativo, anche attraverso la gestione diretta di bandi o erogazione di finanziamenti.

Infine l'**articolo 7** (*Norma Finanziaria*) definisce le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle finalità proprie della legge, le modalità di finanziamento e i parametri di bilancio di riferimento fondamentali.

HONSELL

## PROPOSTA DI LEGGE N. 139

&lt;&lt;Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia&gt;&gt;

## INDICE

- Art. 1 - *(Finalità)*
- Art. 2 - *(Piano Regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale)*
- Art. 3 - *(Valorizzazione e qualificazione dell'offerta formativa ed educativa musicale)*
- Art. 4 - *(Tutela e promozione del patrimonio musicale regionale)*
- Art. 5 - *(Sostegno all'imprenditoria musicale)*
- Art. 6 - *(Friuli Venezia Giulia Music Commission)*
- Art. 7 - *(Norma finanziaria)*

## PROPOSTA DI LEGGE N. 139

&lt;&lt;Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia&gt;&gt;

## Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia con il più generale obiettivo di promuovere la diffusione della cultura in ogni sua manifestazione e valorizzare la specificità e la pluralità dell'offerta culturale regionale, favorendo la creazione di nuove attività imprenditoriali in ambito culturale, persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) favorire la produzione e la diffusione della musica quale strumento di crescita umana e civile, nonché di integrazione delle sensibilità e delle culture che animano la società sostenendo le attività pubbliche e private rivolte a tale scopo;

b) sostenere le attività associative e del terzo settore impegnate nella formazione musicale e nella tutela della cultura musicale tradizionale, espressione della pluralità linguistica regionale o prodotta sul territorio regionale;

c) promuovere le attività imprenditoriali volte alla produzione musicale nonché alla creazione di attività di supporto e logistica per favorire l'attrattività regionale per le attività di produzione musicale e videomusicale;

d) affiancare percorsi di formazione musicale scolastica ed extrascolastica e di educazione all'ascolto, anche con finalità di supporto a percorsi di cura e assistenza nei confronti di persone affette da infermità o disabilità in quanto disciplina che coniuga le sensibilità con le abilità psicomotorie e cognitive.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 con il concorso del sistema delle autonomie territoriali, del mondo del volontariato, dell'associazionismo, del terzo settore e delle imprenditorialità settoriali.

## Art. 2

*(Piano Regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale)*

1. La Giunta regionale adotta ogni due anni il Piano regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con gli assessori competenti in materia di formazione e di cultura, sentite le commissioni consiliari competenti.

2. Con riferimento alle finalità e agli obiettivi generali della presente legge, il Piano Regionale si propone di adottare azioni positive nell'ambito: della formazione, dell'educazione musicale e all'ascolto; della tutela e della promozione del patrimonio musicale regionale; dello sviluppo di professionalità e imprenditorialità nel campo dell'offerta e diffusione di prodotti musicali e videomusicali.

3. Per la definizione e attivazione delle azioni positive di cui al comma 2, la Regione potrà avvalersi del supporto del Friuli Venezia Giulia Music Commission come previsto dall'articolo 6.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 139

&lt;&lt;Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia&gt;&gt;

## Art. 3

*(Valorizzazione e qualificazione dell'offerta formativa ed educativa musicale)*

1. La Regione supporta la qualificazione e l'offerta formativa ed educativa in ambito musicale sia attraverso il sostegno alle scuole, sia con l'attivazione di percorsi di formazione specifici mediante l'erogazione diretta di contributi, il sostegno a progetti specifici, l'attivazione di tirocini presso laboratori o studi fonici o video nonché tramite l'affiancamento tecnico e progettuale per la partecipazione di scuole, enti di formazione o associazioni a bandi extraregionali.
2. La Regione istituisce presso la direzione centrale competente in materia di formazione l'albo regionale delle scuole di musica e delle associazioni musicali, garantendone gli standard minimi e la coerenza con le finalità e gli obiettivi generali della presente legge.
3. La Regione promuove l'attivazione di percorsi rivolti alla formazione qualificata di personale attivo nel settore della musicoterapia e dell'inclusione di persone in condizioni di disabilità o di marginalità fisica o psicologica.
4. Tutte le azioni promosse dalla Regione sono adottate e attivate sulla base di un ampio coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, delle scuole e del mondo della formazione, nonché delle professionalità individuali o associate del volontariato e del terzo settore, favorendo la diffusione di buone pratiche volte all'inclusività dei progetti e alla creazione di reti e partenariati in ambito regionale o extraregionale.

## Art. 4

*(Tutela e promozione del patrimonio musicale regionale)*

1. La Regione tutela e promuove la specificità del patrimonio musicale regionale rappresentativo del pluralismo linguistico e culturale regionale e supporta le iniziative pubbliche o private volte a tale scopo, con attenzione prioritaria a quelle che coinvolgono attivamente artisti e professionalità espressione del territorio regionale.
2. La Regione sostiene e promuove le attività delle associazioni bandistiche e corali presenti sul territorio regionale e ne tutela le eccellenze riconosciute.
3. La Regione sostiene il Festival della Canzone Friulana e le altre manifestazioni regionali di qualità volte a promuovere e tutelare la peculiarità linguistica e il pluralismo culturale regionale, anche come strumento di valorizzazione delle normative di tutela vigenti nonché degli artisti e delle professionalità a esse collegate.
4. La Regione sostiene le attività volte alla catalogazione e conservazione del patrimonio musicale regionale supportandone le professionalità e promuovendone la conoscenza e la diffusione.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 139

&lt;&lt;Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia&gt;&gt;

## Art. 5

*(Sostegno all'imprenditoria musicale)*

1. La Regione individua nella crescita e nello sviluppo del settore produttivo musicale l'opportunità di favorire la creazione di nuove professionalità e realtà imprenditoriali sia in ambito musicale, sia in relazione alle potenzialità legate alle tecnologie digitali e multimediali connesse alla produzione musicale e videomusicale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per progetti ed interventi finalizzati a:

a) creazione di start-up innovative in campo musicale, favorendo in particolare quelle maggiormente orientate all'integrazione di competenze multidisciplinari in campo musicale, visivo, digitale e multimediale;

b) nascita e sviluppo di laboratori di ricerca e sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e per la produzione, distribuzione e diffusione della musica anche tramite l'utilizzo di canali web e digitali;

c) rafforzamento delle attività di filiera, integrazione e sostegno della competitività di imprese attive in campo musicale e di supporto alle attività del settore;

d) sostegno alla progettazione e diffusione di programmi e applicazioni legati all'impresa musicale con attenzione e valorizzazione di quelli a software libero;

e) sostegno e promozione delle attività musicali dal vivo e il teatro musicale quali opportunità di valorizzazione culturale e turistica del territorio regionale e diffusione della cultura musicale;

f) supporto alla programmazione radiotelevisiva dedicata alla produzione musicale territoriale.

3. Nella definizione delle proprie strategie di sostegno e intervento la Regione riconoscerà particolare rilevanza all'imprenditorialità femminile e giovanile.

## Art. 6

*(Friuli Venezia Giulia Music Commission)*

1. La Regione per svolgere le proprie attività nella promozione e diffusione della cultura e dell'imprenditoria in campo musicale promuove l'istituzione della Friuli Venezia Giulia Music Commission quale associazione aperta a soggetti pubblici e privati alla quale delegare in forma di convenzione le seguenti funzioni:

a) fornire pareri e supporto tecnico alla progettazione degli interventi regionali nonché coordinare la comunicazione e l'informazione in merito a tutte le attività definite e promosse dalla Regione con riferimento agli obiettivi della presente legge;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 139

&lt;&lt;Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia&gt;&gt;

b) definire progetti e iniziative volti alla promozione del territorio regionale quale sede per le attività di facilitazione logistica e organizzativa e supporto alla realizzazione di produzioni musicali, assistenza tecnica e sviluppo di sistemi informativi dedicati;

c) favorire la partecipazione ai programmi e ai bandi europei collegati alla creatività artistica e musicale, facilitando la condivisione di esperienze e informazioni nonché la creazione di reti rivolte a tale scopo;

d) individuare modalità di valorizzazione delle opere prime di artisti del territorio.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Music Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Music Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico.

3. La Friuli Venezia Giulia Music Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dalla presente legge.

## Art. 7

*(Norma Finanziaria)*

1. Per le attività previste dalla presente legge, la Regione individua annualmente le risorse necessarie sulla base di una pianificazione triennale e aggiornamenti annuali da compiersi con atto collegato alla legge di bilancio.